

legge va "interpretata", per i secondi semplicemente applicata. I primi sono i commercianti, i secondi i consumatori. Qualcuno descrive l'Italia come il paese di Arlecchino e Pulcinella.

Roma, 19 febbraio 2003

**QUANDO GLI AMMINISTRATORI
NON SANNO
(O NON VOGLIONO SAPERE)**

La vicenda dei cartelli informativi sui prodotti ortofrutticoli sta assumendo gli aspetti della farsa per l'atteggiamento degli amministratori locali -dichiara Primo Mastrantoni, segretario dell'Aduc. Caso emblematico è rappresentato dall'Assessore al Commercio del Comune di Roma, Daniela Valentini. Stiamo parlando di amministratori di una grande città, la piu' popolosa del nostro Paese, che è anche Capitale d'Italia, con un apparato burocratico consistente e uffici legislativi adeguati. L'Assessore in questione scopre improvvisamente che esiste una legge (Dec. Legsl. n. 306/2002) che impone l'obbligo di indicare su appositi cartelli origine, varietà e categoria di ortaggi e frutta. Eppure la legge è stata varata nel dicembre scorso, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 31 gennaio di quest'anno ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione (Art. 73 della Costituzione), cioè il 15 febbraio. Tempo a disposizione per mettere in

moto il proprio apparato ce n'è stato a iosa, ma l'Assessore prima scarica la responsabilità sulla Regione poi concede ai commercianti altri 15 giorni di tempo per mettersi in regola. L'Assessore non sa, o non vuol sapere, che esiste una legge della Regione Lazio (Legge reg. n. 30/94) che demanda ai Comuni le funzioni di controllo commerciale e non sa o non vuol sapere, che non è prerogativa degli amministratori locali ritardare l'entrata in vigore di una legge e che il Decreto legislativo nazionale termina con la fatidica frase "È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare". L'Assessore promette anche la diffusione di manifesti informativi delle nuove disposizioni. Fino ad ora i manifesti non si sono visti, così' come non abbiamo visto quelli con l'indicazione dei prezzi alla produzione di frutta e verdura, che aveva promesso nel settembre scorso. Nel frattempo la maggioranza dei mercati ortofrutticoli si è adeguata alle disposizioni di legge, grazie anche alla nostra campagna informativa (ci permettiamo la citazione). A cosa serve dunque un Assessore?

Roma, 4 marzo 2003

**VENDETE CIBO?
VESTITIVI DI TUTTO PUNTO**

È obbligatorio l'uso della cuffia, del grembiule, delle pinze e dei guanti negli esercizi di vendita di sostanze alimentari? Una bella domanda -dichiara Primo Mastrantoni, segretario dell'Aduc- perché come al solito nel nostro bel Paese la normativa varia in relazione alla latitudine e alla longitudine: quello che è obbligatorio in una città non è detto che lo sia in un'altra. Una norma nazionale (DPR n.327/1980) regola l'attività del personale addetto alla manipolazione delle sostanze alimentari, prescrivendo l'uso obbligatorio della cuffia



e del grembiule che deve essere bianco. Per il resto ogni Comune fa legge a se, nel senso che l'uso di pinze e guanti dipende dal Regolamento di igiene comunale, cosicché in una città prenderanno le fette di prosciutto con le pinze e indosseranno i guanti per agguantare formaggi e pane, mentre nel comune limitrofo si farà in tutt'altro modo. Altra questione riguarda la cassiera, il cui obbligo di assunzione ovviamente non è previsto da nessuna legge. Può allora il macellaio tagliare la carne e prendere i soldi che notoriamente passano di mano in mano e non sono il massimo dell'igiene? La citata norma nazionale obbliga alla correttezza igienica, rimandando i particolari alle disposizioni comunali. Quindi ognuno si arrangia come può, all'italiana appunto, sperando che il vigile di turno non sia eccessivamente scrupoloso.

Roma, 27 febbraio 2003

Cambiano le regole per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi con il **DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2002, n.306 "Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001** relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della legge 1 marzo 2002, n. 39. Il decreto legislativo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2003. Previste sanzioni per chi omette l'apposizione delle etichette di provenienza, varietà e categoria dei prodotti.

